

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -  
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -  
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso OMISSIS proposto da:

MANDATARIA- CESSIONARIA

- *ricorrente* -

contro

DEBITORI

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1282/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale della stessa città aveva accolto l'opposizione di DEBITORI al decreto ingiuntivo loro notificato da CESSIONARIA DEI CREDITI DI BANCA.

Ha rilevato che la società, pur a seguito di esplicita contestazione degli ingiunti, non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58 (cd. T.u.b.).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CESSIONARIA, affidandosi a un unico mezzo.

Gli intimati hanno replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Scaldaferrì - Rel. Terrusi, n. 24798 del 5 novembre 2020*

I. - Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria, con riferimento agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c.; assume che gli oppositori avevano sostenuto in giudizio che non vi fosse evidenza della titolarità del credito in capo a CESSIONARIA, quando invece l'estratto dell'atto pubblico di cessione, ai sensi del T.u.b., art. 58, era stato pubblicato in gazzetta ufficiale, così come era stato indicato in causa l'atto notarile col quale CESSIONARIA in blocco dei crediti di BANCA - aveva conferito a MANDATARIA il mandato per la riscossione; conseguentemente la corte territoriale aveva errato nel pretendere la prova documentale attestante la titolarità del credito, giacché dinanzi a una avversa generica contestazione era perfettamente sufficiente (e probante) l'esser la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in gazzetta ufficiale secondo la speciale disciplina del T.u.b., art. 58; cosa ritenuta dalla giurisprudenza giustappunto sufficiente a dimostrare la legittimazione della cessionaria, senza necessità di produrre in giudizio i documenti relativi.

II. - Il ricorso è inammissibile;

come bene emerge dalla sentenza, e come d'altronde è confermato dalla narrativa del ricorso, gli oppositori avevano contestato "la titolarità in capo a CESSIONARIA del credito azionato", e in particolare "l'inclusione del credito (...) nell'operazione di cessione in blocco".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una tale eccezione era specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco - incontrovertito - non era sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.

III. - In tal senso l'onere della prova incombeva alla (asserita) creditrice-cessionaria, e aveva un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco.

Nel contempo di nessuna rilevanza era (ed è) la questione del mandato conferito a MANDATARIA, poichè la questione non atteneva alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria.

IV. - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.

V. - Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 Euro di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

*Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Scaldaferrì - Rel. Terrusi, n. 24798 del 5 novembre 2020*

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS